

COMUNE DI POZZALLO
Provincia di Ragusa

DELIBERAZIONE
della
GIUNTA MUNICIPALE

N. *119* del *27-06-2017*

OGGETTO: Approvazione della procedura di gestione delle segnalazioni di condotte illecite ex art. 54 bis del d.lgs. n. 165/2001 dall'interno dell'ambiente di lavoro.

L'anno duemiladiciassette, il giorno *VENTISEPTE* del mese di *APRILE*, alle ore *20,10* nella Sede Municipale di Pozzallo, in seguito a regolare convocazione si è riunita la Giunta Municipale, con l'intervento dei Signori:

		<i>Presente</i>	<i>Assente</i>
Ammatuna Luigi	Sindaco	X	
Gugliotta Francesco	Vice Sindaco		X
Ammatuna Francesco	Assessore	X	
Aldrighetti Mara	Assessore	<i>dimissionario</i>	
Scarso Giorgio	Assessore	X	

con l'assistenza del ^{*VICE*} Segretario Comunale Dr. ssa Lucia Minniti *LUIGI BOTTARO*

Assume la presidenza il Sig. Sindaco, *LUIGI AMMATUNA* _____, che invita la Giunta Municipale all'esame della proposta di deliberazione in oggetto.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Esaminata la proposta di deliberazione di pari oggetto, n. 72 del 02.03.2017, a firma del Responsabile del Segretario Comunale – Responsabile per la Prevenzione della corruzione e della trasparenza, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

Considerato che della stessa se ne condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto;

Preso atto che su tale proposta di deliberazione è stato espresso il solo parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dal Responsabile del Settore proponente, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. i, L.R. n. 48/91, come modificato ed integrato dall'art. 12 L.R. n.30/2000, e che la proposta non necessita degli altri pareri di legge;

Visto il vigente O.R.E.L.;


Vista la L.R. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Ad unanimità di voti, resi nelle forme di legge

DELIBERA

1. Di approvare e far propria la proposta di deliberazione di pari oggetto richiamata in premessa, che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
2. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, con successiva e separata votazione unanime, resa ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. n. 44/91, attesa l'urgenza di provvedere in merito, nell'interesse dell'Ente, per i motivi citati nella proposta deliberativa.



COMUNE DI POZZALLO

Provincia di Ragusa

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DELLA
GIUNTA MUNICIPALE
N. 72 del 02-03-2017**

OGGETTO: Approvazione della procedura di gestione delle segnalazioni di condotte illecite ex art.54-bis del d.lgs. n. 165/2001 dall'interno dell'ambiente di lavoro.

Sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto sono stati espressi i seguenti pareri, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. i, L.R. n. 48/91, come modificato ed integrato dall'art. 12 L.R. n.30/2000.

Parere del Responsabile del Settore in merito alla Regolarita' Tecnica: *può essere di compitum*

Il sottoscritto dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art. 6, comma 2, e dall'art. 7 del Codice di comportamento e di essere a conoscenza delle sanzioni penali in cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445.

Pozzallo, li *27.04.2017*

Il Responsabile del Settore

La proposta infra riportata si compone di n. 11 pagine, incluso il presente prospetto, siglate dal Dirigente.

Il Responsabile del Procedimento

Visto
L'assessore al ramo

La presente proposta è approvata con deliberazione della Giunta Municipale n. 0 del

Il Segretario Comunale

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Luigi Bottaro

Proposta di deliberazione della Giunta Municipale

Il sottoscritto Segretario Comunale - Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Responsabile per la Trasparenza sottopone all'esame della Giunta Municipale il seguente schema di deliberazione:

LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTO l'art. 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dall'art. 1, co. 51, della legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", con il quale è stato recepito, sia pure limitatamente all'ambito della pubblica amministrazione, quanto previsto nelle convenzioni internazionali (ONU, OCSE, Consiglio d'Europa) ratificate dall'Italia, oltre che in raccomandazioni dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa in materia di introduzione nell'ordinamento di un'adeguata tutela del dipendente che segnala condotte illecite dall'interno dell'ambiente di lavoro;

PRESO ATTO che, ai sensi del predetto art. 54-bis del d.lgs. 165/2001, al pubblico dipendente che denuncia all'Autorità Giudiziaria o alla Corte dei conti ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, è riconosciuto quale tutela, in linea generale e astratta e al di fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile:

- il diritto a non essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia,
- il tendenziale divieto di rivelazione del nome nei procedimenti disciplinari,
- il controllo da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica su eventuali procedimenti disciplinari discriminatori a suo carico,
- la sottrazione delle segnalazioni dal diritto di accesso di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241;

VISTO il Piano Nazionale Anticorruzione 2013 (P.N.A.), approvato dalla CIVIT con delibera n. 72/2013, che al paragrafo 3.1.11 riconduce espressamente la tutela del dipendente che segnala condotte illecite tra le azioni e le misure generali finalizzate alla prevenzione della corruzione, qualificate come obbligatorie per le amministrazioni pubbliche in quanto disciplinate direttamente dalla legge;

DATO ATTO che, nello specifico, il suddetto P.N.A. 2013 prevede che le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, del d.lgs. 165/2001 siano tenute ad adottare nell'ambito del Piano triennale di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) i necessari accorgimenti tecnici per dare attuazione alla tutela del dipendente che effettua le segnalazioni di cui all'art. 54-bis del predetto decreto;

VISTO il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione per il triennio 2015/2017, approvato con deliberazione della Giunta Municipale n. 11 del 31.01.2015 e successivamente modificato con deliberazione della Giunta Municipale n. 205 dell'8.10.2015, che all'art. 16, comma 1, lett. o), ha previsto tra le misure di prevenzione obbligatorie l'attivazione di una casella email alla quale ha accesso il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e nella quale il dipendente comunale può segnalare condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro;

VISTA la determina n. 6 del 28.04.2015 con la quale l'Autorità Nazionale Anti Corruzione ha dettato le linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower);



VISTO il P.N.A. 2016, approvato dall'A.N.A.C. con delibera n. 831 del 3.8.2016, che al paragrafo 7.5 prescrive che il whistleblowing, quale misura generale di prevenzione della corruzione, deve trovare posto e disciplina in ogni Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza secondo gli indirizzi contenuti nelle sopracitate linee guida, approvate con delibera n. 6/2015;

VISTO il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T.) per il triennio 2017/2019, approvato con deliberazione della Giunta Municipale n. 20 del 6.2.2017, che all'art. 24, c.5, prevede la predisposizione a cura del Segretario comunale – R.P.C.T. di una procedura per la gestione delle segnalazioni di condotte illecite all'interno dell'Ente, che, una volta adottata dalla Giunta Municipale, sarà pubblicata sul sito istituzionale nella sezione amministrazione trasparente e integrerà il Piano stesso;

CONSIDERATO che questa Amministrazione, in relazione all'obbligo di cui all'art. 54-bis del D.lgs 165/01 e nel pieno rispetto dell'ambito soggettivo e oggettivo individuato dalla normativa vigente, intende adottare misure più adeguate che servano ad incoraggiare maggiormente i dipendenti pubblici a denunciare gli illeciti di cui vengano a conoscenza nell'ambito del rapporto di lavoro e, al contempo, a garantirne un'efficace tutela;

VISTA la procedura per la gestione delle segnalazioni di condotte illecite all'interno dell'Amministrazione predisposta dal Segretario comunale – R.P.C.T. sulla base delle indicazioni e dei suggerimenti contenuti nelle suddette linee guida emanate dall'ANAC con la citata determinazione n. 6/2015;

DATO ATTO che la procedura per la gestione delle segnalazioni ex art. 54-bis del d.lgs n. 165/2001:

- costituisce parte integrante del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per il triennio 2017/2019;
- completa le previsioni contenute in materia all'art. 24 del Piano medesimo;
- sarà pubblicata nel sito web dell'Amministrazione – sezione “Amministrazione Trasparente” – sottosezione “Altri Contenuti – Corruzione”;

VISTO il d.lgs n. 267/2000;

VISTO il d.lgs n. 165/2001;

VISTA la legge n. 190/2012;


VISTO il DPR n. 62/2013;

VISTA la L.r. 48/91;

VISTO l'art. 12 della L.r. 44/91


DELIBERA

1. Di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, l'allegata procedura di gestione delle segnalazioni di condotte illecite ex art. 54-bis del d.lgs n. 165/2001 da applicare all'interno del Comune di Pozzallo, redatta dal Segretario comunale – R.P.C.T. sulla base delle indicazioni e dei suggerimenti contenuti nelle linee guida emanate dall'A.N.A.C. con la citata determinazione n. 6/2015;
2. Di dare atto che la presente procedura per la gestione delle segnalazioni ex art. 54-bis del d.lgs n. 165/2001:
 - costituisce parte integrante del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per il triennio 2017/2019,
 - completa le previsioni contenute in materia all'art. 24 del Piano medesimo;





3. Di inserire la presente deliberazione nel sito web dell'Amministrazione – sezione “Amministrazione Trasparente” – sottosezione “Altri Contenuti – Corruzione”;
4. Di disporre che copia della presente delibera
 - sia notificata ai Responsabili di Settore – titolari di P.O. per tutti gli adempimenti di rispettiva competenza e per darne conoscenza ai Responsabili di Servizio/di procedimento e al Personale comunale assegnato alle rispettive strutture;
 - sia trasmessa:
 - Al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;
 - Al Prefetto di Ragusa;
 - Al Sindaco;
 - Al Presidente del Consiglio Comunale ed ai Consiglieri Comunali;
 - Agli Assessori Comunali;
 - Al Presidente dell'Organo di Revisione Economico-finanziario;
 - Al Nucleo di Valutazione.;
 - Alle Rappresentanze Sindacali interne e Territoriali;
5. Di dare atto che la presente deliberazione non comporta alcun onere a carico dell'Ente e non richiede parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del d.lgs n. 267/2000
6. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, attesa l'urgenza di provvedere a quanto infra deliberato nell'interesse dell'Ente.

Il Responsabile del Servizio

Gianfranco Marino


Il Segretario Comunale/
Responsabile per la Trasparenza e
della Prevenzione della Corruzione
dott.ssa Lucia Minniti





COMUNE DI POZZALLO

Provincia di Ragusa

PROCEDURA PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI CONDOTTE ILLECITE

EX ART. 54-BIS D.LGS. N. 165/2001 ALL'INTERNO DEL COMUNE DI POZZALLO

A handwritten signature or mark is located in the bottom right corner of the page. It appears to be a stylized, cursive signature.

PROCEDURA PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI CONDOTTE ILLECITE EX ART. 54-BIS D.LGS 165/2001 ALL'INTERNO DEL COMUNE DI POZZALLO

Art. 1

Finalità e destinatari

1. La procedura per la gestione delle segnalazioni ex art. 54-bis del d.lgs n. 165/2001 del dipendente pubblico ha come scopo precipuo quello di proteggere la riservatezza dell'identità del segnalante in ogni sua fase (dalla ricezione alla gestione successiva) anche nei rapporti con i terzi cui l'Amministrazione dovesse rivolgersi per le verifiche o per iniziative conseguenti alla segnalazione. Essa costituisce parte integrante del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per il triennio (P.T.P.C.T.) 2017/2019.
2. Rientrano nella categoria dei dipendenti pubblici indicati nella norma sopracitata quelli di cui all'art. 1, co. 2, del d.lgs n. 165/2001 e quindi tanto i dipendenti con rapporto di lavoro di diritto privato (art. 2, co. 2) quanto i dipendenti con rapporto di lavoro di diritto pubblico (art. 3).

Art. 2

Le segnalazioni ex art. 54-bis d.lgs 165/2001

1. Le condotte illecite oggetto delle segnalazioni del dipendente pubblico meritevoli di tutela da parte dei soggetti a cui la segnalazione può o deve essere inoltrata comprendono:
 - l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione di cui al Titolo II, Capo I, del Codice Penale (ossia le ipotesi di corruzione per l'esercizio della funzione, corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio e corruzione in atti giudiziari, disciplinate rispettivamente agli artt. 318, 319 e 319-ter del predetto codice),
 - le situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati,
 - i fatti in cui venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite, ivi compreso l'inquinamento dell'azione amministrativa *ab externo* (ad esempio i casi di sprechi, nepotismo, demansionamenti, ripetuto mancato rispetto dei tempi procedurali, assunzioni non trasparenti, irregolarità contabili, false dichiarazioni, violazione delle norme ambientali e di sicurezza sul lavoro).
2. Le condotte illecite segnalate, comunque, devono riguardare situazioni di cui il soggetto sia venuto direttamente a conoscenza «in ragione del rapporto di lavoro» e, quindi, ricomprendono quanto si è appreso in virtù dell'ufficio rivestito, ma anche quelle notizie che siano state acquisite in occasione e/o a causa dello svolgimento delle mansioni lavorative, seppure in modo casuale.
3. Non sono invece meritevoli di tutela le segnalazioni fondate su meri sospetti o voci.

Art. 3

Altre fattispecie di segnalazioni

1. Resta ferma la distinta disciplina relativa ai pubblici ufficiali e agli incaricati di pubblico servizio che, in presenza di specifici presupposti, sono gravati, in virtù del combinato disposto dell'art. 331 del Codice di Procedura Penale e degli artt. 361 e 362 del Codice Penale, da un vero e proprio dovere di riferire senza ritardo o meglio di un obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria anche, ma non solo, di fatti di corruzione. Il rilievo è diverso rispetto a quello della norma contenuta nell'art. 54-bis del d.lgs n. 165/2001 che, oltre ad avere un ambito soggettivo e oggettivo più ampio, è rivolta in particolare a definire il regime di tutela dei dipendenti pubblici segnalanti da parte dei soggetti a cui la segnalazione viene inoltrata.
2. Anche la segnalazione al superiore gerarchico, al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (R.P.C.T.) o all'Autorità Nazionale Anti Corruzione (A.N.A.C.), effettuata dal



dipendente pubblico in attuazione delle misure di contrasto contenute nel Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T.), non sostituisce, laddove ne ricorrano i presupposti, quella all'Autorità giudiziaria.

Art. 4

Le segnalazioni di cittadini e imprese e quelle anonime

1. Le modalità di gestione e di trattazione delle altre tipologie di segnalazioni effettuabili comunque alla casella email indicata all'art. 25 del P.T.P.C.T. per il triennio 2017/2019, quali quelle provenienti da cittadini o imprese ovvero le segnalazioni anonime, non rientrano nella disciplina della presente procedura.
2. L'amministrazione può prendere in considerazione le segnalazioni anonime quando siano adeguatamente circostanziate e siano in grado di far emergere fatti e situazioni, relazionandoli a contesti determinati, fermo restando che le relative modalità di ricezione e di gestione avranno trattamenti diversi rispetto a quelli specificamente previsti dall'art. 54-bis del d.lgs n. 165/2001 per la tutela del dipendente pubblico. Ai fini della presente procedura sono considerate anonime le segnalazioni che: a) non rechino alcuna sottoscrizione; b) rechino una sottoscrizione illeggibile; c) pur apparendo riferibili a un soggetto non consentano, comunque, di individuarlo con certezza.

Art. 5


Le condizioni per la tutela del segnalante

1. Il dipendente pubblico che segnala condotte illecite è tenuto esente da conseguenze pregiudizievoli in ambito disciplinare ed è tutelato in caso di adozione di «*misure discriminatorie, dirette o indirette, aventi effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia*».
2. Nell'ambito dell'eventuale procedimento disciplinare avviato nei confronti del segnalato, l'identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo consenso, salvo nel caso in cui la contestazione - qualora si basi unicamente sulla denuncia del dipendente pubblico, senza altri elementi e riscontri oggettivi in possesso dell'amministrazione - sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato, il quale può chiedere di accedere al nominativo del segnalante, anche in assenza del consenso di quest'ultimo.
3. La valutazione sull'accesso, che dovrà essere motivata adeguatamente, in questo caso spetta al Presidente dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari (U.P.D.), il quale quindi potrà venire a conoscenza dell'identità del segnalante solo a seguito della richiesta dell'incolpato per la sua difesa.
4. La predetta tutela, tuttavia, trova un limite nei «*casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione o per lo stesso titolo ai sensi dell'art. 2043 del codice civile*» e quindi non trova applicazione nei casi in cui la segnalazione riporti informazioni false, rese con dolo o colpa, discendenti dall'accertamento delle responsabilità in sede penale (per calunnia o diffamazione) o civile (per responsabilità ex art. 2043 del codice civile) a seguito di una pronuncia giudiziale ovvero di una sentenza di primo grado sfavorevole al segnalante.

Art. 6

L'identificazione del segnalante

1. L'art. 54-bis del d.lgs 165/2001, che si riferisce esclusivamente ai dipendenti pubblici, presuppone l'identificazione del soggetto segnalante contestualmente alla segnalazione.
2. Il nominativo del segnalante deve essere, comunque, mantenuto riservato sin dalla ricezione della segnalazione e in ogni fase successiva della gestione della stessa.
3. Il procedimento per la gestione delle segnalazioni ha come scopo precipuo quello di proteggere la riservatezza dell'identità del segnalante in ogni fase, anche nei rapporti con i terzi cui l'amministrazione dovesse rivolgersi per le verifiche o per iniziative conseguenti alla segnalazione.
4. Al fine di garantire la tutela della riservatezza dell'identità del segnalante, il flusso di gestione delle segnalazioni si avvierà con l'invio della segnalazione esclusivamente al R.P.C.T. dell'amministrazione.



5. Al fine di rafforzare le misure a tutela della riservatezza dell'identità del segnalante è prevista la sanzionabilità dei soggetti che gestiscono le segnalazioni sotto il profilo disciplinare in quanto l'eventuale divulgazione di notizie in merito configura la violazione delle misure di contrasto previste nel P.T.P.C.T., fra le quali appunto è ricompresa la tutela del dipendente che segnala condotte illecite ex art. 54-bis del d.lgs 165/2001.

Art. 7


La procedura della segnalazione

1. Il dipendente comunale che intende attivare la procedura invia la segnalazione compilando il modulo allegato che è reso disponibile in formato aperto sul sito istituzionale dell'amministrazione comunale di Pozzallo nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione "Altri contenuti-Corruzione", unitamente alle istruzioni sulle modalità di compilazione e di invio dello stesso.
2. Nel modulo dovranno essere indicati tutti gli elementi utili alla ricostruzione del fatto e ad accertare la fondatezza di quanto segnalato. Resta fermo che la segnalazione potrà essere presentata anche con una dichiarazione diversa da quella prevista nel modulo, purché contenente gli elementi essenziali indicati in quest'ultimo.
3. A tutela della riservatezza del segnalante, è operativa presso il Comune di Pozzallo la seguente casella email responsabile.corruzione@comune-pozzallo-rg.it, riservata all'accesso del R.P.C.T., alla quale ordinariamente deve essere inoltrata la segnalazione su formato elettronico.
4. In alternativa, la segnalazione, una volta trascritta nell'apposito modulo, deve essere inserita in una busta chiusa, indirizzata al R.P.C.T. con l'indicazione "segnalazione ex art. 54-bis d.lgs. 165/2001", che a sua volta verrà riposta in una busta chiusa più grande che dovrà essere trasmessa a mezzo posta ed indirizzata all'ufficio protocollo del Comune, che provvederà al suo inoltro al R.P.C.T. dopo avervi apposto il numero di protocollo e la data.
5. La busta contenente la segnalazione cartacea che erroneamente dovesse pervenire a qualsiasi soggetto diverso dal R.P.C.T. non deve essere aperta ma andrà tempestivamente inoltrata a quest'ultimo dal ricevente.

Art. 8

La gestione della segnalazione

1. Il Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune di Pozzallo, una volta ricevuta la segnalazione (sia cartacea munita di numero di protocollo e data sulla busta, sia in formato elettronico che dovrà essere registrata nel protocollo riservato), la prende in carico e la esamina per una prima sommaria istruttoria.
2. Il Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, se lo riterrà indispensabile, può richiedere chiarimenti al segnalante e/o ad eventuali altri soggetti coinvolti nella segnalazione o al Responsabile della struttura cui è ascrivibile il fatto per l'acquisizione di elementi istruttori laddove non vi siano ipotesi di reato, con l'adozione delle necessarie cautele idonee a tutelarne la riservatezza (ad esempio inoltrando solo il contenuto della segnalazione ed espungendo tutti i riferimenti dai quali sia possibile risalire all'identità del segnalante).
3. Successivamente, a seguito della valutazione dei fatti oggetto della segnalazione, potrà decidere, in caso di evidente e manifesta infondatezza, di archiviare la segnalazione, ovvero, in caso contrario, di inoltrare tra i seguenti soggetti, in relazione ai profili di illiceità riscontrati:
 - il contenuto della segnalazione all'Ufficio Procedimenti Disciplinari per eventuali profili di responsabilità disciplinare derivanti da infrazioni al codice di condotta;
 - la segnalazione stessa
 - All'A.N.A.C. per eventuali violazioni in materia di applicazione della normativa anticorruzione e per conoscenza in caso di segnalazioni all'Autorità giudiziaria di tentativi/commissione di fattispecie di reato;
 - All'Autorità giudiziaria per eventuali fattispecie di reato;



- Alla Corte dei conti per eventuali danni erariali;
- Al Dipartimento della funzione pubblica in presenza di azioni discriminatorie verso un dipendente che abbia segnalato un illecito.

(nel caso di trasmissione all'Autorità giudiziaria, alla Corte dei Conti, al Dipartimento della Funzione Pubblica ed all'A.N.A.C. dovrà essere evidenziato che si tratta di una segnalazione pervenuta da un soggetto cui l'ordinamento riconosce una tutela rafforzata della riservatezza ex art. 54-bis d.lgs 165/20019).

4. La valutazione del Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza dovrà concludersi entro 30 giorni dal ricevimento della segnalazione.
5. I dati e i documenti oggetto della segnalazione devono essere conservati a norma di legge.
6. Il Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza ha l'obbligo di indicare, con modalità tali da garantire comunque la riservatezza dell'identità del segnalante, il numero di segnalazioni ricevute ed il loro stato di avanzamento nella relazione annuale di cui all'art. 1, co. 14, della legge 190/2012.

Art. 9

Entrata in vigore

La presente disciplina entra in vigore a seguito della esecutività della delibera di approvazione adottata dalla Giunta Comunale e dovrà essere portata a conoscenza di tutti i dipendenti comunali.



MODULO PER LA SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE DA PARTE DEL DIPENDENTE PUBBLICO
ai sensi dell'art. 54-bis del d.lgs. n. 165/2001

**AL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
DEL COMUNE DI POZZALLO**

DATI DEL SEGNALANTE

Nome _____

Cognome _____

Codice Fiscale _____

Categoria e Profilo professionale attuale _____

Incarico di servizio attuale _____

Settore attuale di assegnazione _____

Categoria, profilo professionale, Incarico di servizio e Settore di assegnazione all'epoca del fatto segnalato
se diversi dall'attuale _____

Telefono privato _____

Email privata _____

SEGNALAZIONE EFFETTUATA AD ALTRI SOGGETTI

Soggetto (Corte dei Conti/Autorità Giudiziaria) _____

Data della segnalazione _____

Esito della segnalazione _____

Motivi mancata segnalazione _____

DATI/INFORMAZIONI SEGNALAZIONE CONDOTTA ILLECITA

Settore/Servizio in cui si è verificato il fatto _____

Settore/Servizio cui può essere riferito il fatto _____

Data in cui si è verificato il fatto _____

Soggetto che ha commesso il fatto (Nome, cognome, categoria; possono essere inseriti più nomi) _____



Eventuali soggetti privati coinvolti _____

Eventuali imprese coinvolte _____

Modalità con cui è venuto a conoscenza del fatto _____

Eventuali altri soggetti che possono riferire sul fatto (Nome, cognome, categoria/profilo, recapiti) _____

Descrizione del fatto _____

La condotta è illecita perché:

- è penalmente rilevante
- viola il codice di comportamento o altre disposizioni sanzionabili in via disciplinare
- arreca un danno patrimoniale all'Ente o altra amministrazione
- arreca un danno all'immagine dell'amministrazione
- viola le norme ambientali e di sicurezza sul lavoro
- costituisce un caso di mala gestione delle risorse pubbliche (sprechi, mancato rispetto dei termini procedurali, ecc.)
- costituisce una misura discriminatoria nei confronti del dipendente pubblico che ha segnalato illecito
- altro (specificare) _____

Allegare all'email (oltre al presente modulo) la copia di un documento di riconoscimento del segnalante e l'eventuale documentazione a corredo della denuncia.

Il segnalante è consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione o uso di atti falsi, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.

(Firma)



Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO

L'ASSESSORE ANZIANO

II SEGRETARIO COMUNALE

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Luigi Bottaro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione sarà pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio online del Comune, sul sito istituzionale dell'Ente: www.comune.pozzallo.rg.it.

Pozzallo, li 28.04.2017

II SEGRETARIO COMUNALE

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Luigi Bottaro

Il sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE, su conforme dichiarazione del Responsabile della tenuta dell'Albo, attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Pozzallo, senza opposizioni e reclami, dal 28-04-2017 al 13-5-17.

Pozzallo, li

Il Responsabile

II SEGRETARIO COMUNALE

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione:

E' stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12, comma 2, della L.R. 44/91.

E' divenuta esecutiva il _____ ai sensi dell'art. 12, comma 1, della L.R. 44/91, trascorsi dieci giorni dall'inizio della pubblicazione.

Pozzallo, li 27.04.2017

II SEGRETARIO COMUNALE

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Luigi Bottaro

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Pozzallo, li

Il Segretario Generale